

Comunicazione n. SGE/RM/94002319 dell'11-3-1994

inviata alla società

Oggetto: Modalità di collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione

Si fa riferimento alla lettera del ... con la quale codesta società ha prospettato le modalità con cui intenderebbe procedere ad una offerta pubblica di sottoscrizione di proprie azioni ordinarie di nuova emissione senza sovrapprezzo.

Esaminata la questione, si ritiene innanzitutto di poter concordare con l'affermazione da ultimo formulata nella lettera che si riscontra in ordine all'inesistenza di una norma che in via generale imponga all'emittente di fare ricorso per il collocamento presso il pubblico di proprie azioni esclusivamente a soggetti autorizzati all'attività di intermediazione mobiliare. Tuttavia ciò risulta vero solo ove detta attività di collocamento venga svolta presso la sede dei soggetti partecipanti all'operazione. Viceversa, qualora l'attività di sollecitazione venga effettuata mediante attività anche di carattere promozionale in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, essa non può che essere svolta da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) della legge n. 1/1991¹.

Ciò in quanto, per effetto dell'art. 1/18-ter della legge n. 216/1974 qualunque attività di sollecitazione fuori sede, sia essa occasionale o professionale, deve essere effettuata da soggetti appositamente autorizzati; e tali soggetti, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1/1991, sono quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della stessa legge².

Per tali motivi, non appare compatibile con il quadro normativo sopra delineato l'utilizzo delle modalità di sollecitazione di cui alla lettera b) della missiva in riferimento - creazione di punti di raccolta delle sottoscrizioni - nonché quella indicata nella seconda parte della lettera a) - impiego di mandatari persone fisiche da inviare a domicilio dei sottoscrittori per raccogliere la firma del prospetto - in quanto esse configurano attività di sollecitazione "fuori della sede".

Resta comunque ferma la possibilità di procedere al collocamento di dette azioni esclusivamente presso la sede di codesta società, nel rispetto peraltro delle disposizioni in tema di sollecitazione che prevedono che l'adesione all'investimento proposto non possa avvenire se non previa consegna del prospetto informativo e mediante sottoscrizione dell'allegato modulo che ne costituisce parte integrante e necessaria.

IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda

¹ V. ora art. 1, co. 5, lett. c), D.Lgs. n. 58/98.

² V. ora artt. 30 e 31, D.Lgs. n. 58/98